

zioni anzidette, sono devolute al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa della provincia che sarà designata dal Ministro dell'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.

Le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi della azienda autonoma delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.

(È approvato).

ART. 8.

Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denuncia al comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunce alle disposizioni del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del Regio decreto 25 aprile 1932, n. 406.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonché coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.

Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denunce debbono essere presentate al podestà.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

È ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal Prefetto, sentito il comitato locale e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podestà, entro i limiti della ammenda sopra stabilita.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fissato dal Prefetto, gli atti sono inviati alla autorità giudiziaria per il procedimento penale.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. All'articolo 8 occorre portare una piccola rettifica dovuta ad un errore tipografico, e cioè nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, dove si dice: «ovvero paghi la somma» occorre, aggiungere un «non» e dire: «ovvero non paghi la somma».

PRESIDENTE. Sta bene; si tratta della semplice correzione di un errore materiale. Pongo ai voti l'articolo 8 con la correzione testè indicata.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione. (*Stampato* n. 1853-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima per la città di Milano, secondo il progetto a firma dell'ingegnere Cesare Albertini, in data 4 febbraio 1933, a. XI, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano di massima.